

doppio Datio, e doppia Tratta: Dovendo li Datiari al tempo della denuncia della intrada avertir il Forestier che venderà, di retener il Datio della Tratta.

Item che cadauno che venderà animali ad alcun Forestiero debba al tempo della vendita, e prima che il Forestier estraça nominar il comprador al Datiaro, sì che resti conosciuto sotto pena di ragion lui la tratta; potendo el Datiar Sacramentar li venditori, & compratori de animali sopra la quantità del pretio della vendita de quelli.

Item che facendo cangiamento alcun patron; o altro creditore nelli animali de Coloni, o altri Debitori debba esso creditor dar notizia al Datiaro in termine di zorni trè, altramente incorra esso creditor in pena de quelli che vendendo non denuntiano; & questo in caso, che dal debitor non fosse data denuncia; & se esso Colono, o altro debitore, non havesse il modo di pagar il Datio con essecutione impegni mobili, sia tenuto il creditor a esso Datio, al quale siano obligati li animali.

Item se ben fo altre volte ordinato termine al venditor de animali in pagar il Datio di zorni cinque dopo fatta la denuncia, & de zorni otto se fosse delle ville del piano, & de zorni quindese se fosse dalle montagne in su; & se fosse Forestiero subito fatto il Datio, possa nondimeno, & sia
in